



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2013  
(OR. en)**

**16650/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0373 (NLE)**

---

---

**PECHE 552**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo  
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria  
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca  
tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles<sup>1</sup> ("accordo") mediante adozione del regolamento (CE) n. 1562/2006<sup>2</sup>.
- (2) le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo erano fissate in un protocollo<sup>3</sup>. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.
- (3) Il Consiglio ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo ("nuovo protocollo"). Il nuovo protocollo è stato siglato il 10 maggio 2013.
- (4) In data ...\* il Consiglio ha adottato la decisione 2013/.../UE\*\*<sup>4</sup>, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

---

<sup>1</sup> GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 345 del 30.12.2010, pag. 3.

\* GU: si prega di inserire la data.

\*\* GU: si prega di inserire il numero e gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al documento 16647/13.

<sup>4</sup> GU L

- (5) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (6) In conformità del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio<sup>1</sup>, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È necessario stabilire tale termine.
- (7) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (“protocollo”) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna	22 unità
--------	----------

Francia	16 unità
---------	----------

Italia	2 unità;
--------	----------

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	2 unità
--------	---------

Francia	2 unità
---------	---------

Portogallo	2 unità.
------------	----------

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca concesse loro, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente esaurite.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---